

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

L' Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO l'art. 4 del sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 c. 1 lett. h) che specifica, nella definizione di "prato permanente" o "pascolo permanente" anche quel terreno pascolabile che rientra, ove gli stati membri decidano in tal senso, nell'ambito delle prassi locali consolidate;

VISTO l'art. 7 regolamento delegato al sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 Reg. (UE) n. 639/2014, relativo alle pratiche locali tradizionali (PLT) nel caso dei prati permanenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante *"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"* e successive modifiche e integrazioni

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante *"Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"*

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, e, in particolare l'art.2 c.6 che sostituisce la lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituita come segue:

"d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggiere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;"

VISTA la nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relativa alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

VISTA la nota n. 42569 del 5 giugno 2015 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA, in riscontro alla sopra citata nota ACIU.2015.116, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la nota n. 36796 del 20 luglio 2016 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo a completamento e aggiornamento di quanto precedentemente inviato;

VISTA nota del Ministero per le Politiche Agricole DGPIUE III n. 452 del 24 gennaio 2018, con la quale è stato richiesto ai servizi della Commissione europea un

parere in materia di eleggibilità a premio delle superfici sulle quali sono attuate le pratiche locali tradizionali (PLT) anche per assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

VISTA la nota della Commissione europea ARES (2018) 1032743 in riscontro alla sopra citata nota del Ministero n. 452 del 24 gennaio 2018 in materia di PLT, con la quale è ritenuta ammissibile la deliberazione da parte delle regioni anche successivamente ai termini fissati dal sopra citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, al fine di assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed è contestualmente precisato che tali superfici sono valide per l'attribuzione dei diritti all'aiuto se dichiarate nella domanda dell'annualità 2015;

CONSIDERATA, alla luce di quanto espresso dalla Commissione Europea, la necessità di procedere ad una complessiva ricognizione delle superfici regionali oggetto di PLT ai fini del loro inserimento nel SIPA (Sistema Informativo Parcelle Agricole) e ai fini di assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

CONSIDERATO che l'art. 2c. 1, lett. d) del sopra citato decreto ministeriale del 18 novembre 2014 n. 6513, stabilisce che, ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto le superfici a prato permanente di cui all'art. 4 del Reg.(UE) n. 1307/2013 comprendono anche le superfici sulle quali sono svolte le PLT di cui al Reg. (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall' organismo di coordinamento (AGEA) di cui all'art.7 p.4 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nel sistema informativo SIPA su indicazione da parte delle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATE le disposizioni dell'area di coordinamento AGEA trasmesse con nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relative alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

CONSIDERATA la necessità di giungere in tempi più che rapidi alla definizione di un provvedimento regionale richiesto dal Ministero per le Politiche Agricole;

CONSIDERATO che nelle precedenti comunicazioni assessoriali sono stati riscontrati, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli beneficiari nei relativi fascicoli aziendali, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 che comunica l'introduzione del layer grafico delle pratiche locali tradizionali (PLT), descrivendo le modalità di costituzione dell'impianto iniziale e del successivo aggiornamento;

VISTA la circolare Agea n. 43049 del 14 maggio 2019, avente ad oggetto la "Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2015, legge 241/90 e legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale" che stabilisce le modalità di applicazione degli esiti del controllo a seguito dell'aggiornamento grafico ("refresh");

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, il quale stabilisce che le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 639/2014 siano individuate dall'Organismo di Coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) su

indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente;

VISTA la circolare Agea n. 52294 del 14 giugno 2019, in merito ai termini previsti per la validazione del "layer amministrativo" (28/06/2019) e le "chiusure istruttorie" e "pubblicazione" delle nuove PLT (31/07/2019);

VISTA la circolare Agea n. 63846 del 31/07/2019 che proroga alla data del 30/09/2019 il termine per la "chiusura istruttoria" e "pubblicazione" delle nuove PLT;

VISTA la circolare Agea n. 74752 del 27/09/2019 che proroga alla data del 25/10/2019 il termine per la "chiusura istruttoria" e "pubblicazione" delle nuove PLT;

VISTA la circolare Agea n. 82581 del 25/10/2019 che proroga alla data dell'11/11/2019 il termine per la "chiusura istruttoria" e "pubblicazione" delle nuove PLT;

CONSIDERATO che gli Uffici Istruttori "Ispettorati Agricoltura" del Dipartimento regionale Agricoltura hanno proposto al Servizio 1 dello stesso Dipartimento la validazione delle superfici PLT preliminarmente individuate e che tali proposte sono state esaminate dall'ex dirigente del servizio 1 dott. Palmeri Alberto che a sua volta ha provveduto alla relativa validazione nell'apposita sezione del SIAN, nel rispetto della tempistica prevista dalla circolare Agea n. 82581 del 25/10/2019, per ratificare la coerenza territoriale e grafica di quanto dichiarato dagli agricoltori, secondo le modalità e con gli strumenti descritti nella circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019:

CONSIDERATO che, come stabilito dalla circolare Agea n. 33785 dell'8 aprile 2019, le funzioni istruttorie di validazione grafica dei layer proposti consentono di superare la necessità di pubblicare un elenco di superfici nella delibera regionale;

TENUTO CONTO che le superfici PLT validate al SIAN con le procedure previste e sopra richiamate vengono confermate con la presente delibera regionale, in quanto riconosciute rispondenti ai requisiti previsti per le pratiche locali tradizionali con le prerogative previste per l'adeguato accesso e pascolamento del bestiame;

VISTO il D.P. n° 643 Area 1^/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Edgardo Bandiera ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

VISTO il D.P. Reg. n° 2586 del 6 maggio 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 117 del 06/02/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 24 dicembre 2019 "Approvazione disegno di legge". "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021". Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario o gestionale e Piano degli indicatori;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 488 del 30 dicembre

2019,”Autorizzazione esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la Legge regionale 24 gennaio 2020 n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020” fino al 30 aprile 2020.

CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 98 comma 6 della L.r. n. 9 del 7 maggio 2015

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Articolo 1

Le superfici riportate nell'apposita sezione del SIAN “Gestione PLT zonizzazione territoriale” sono aree in cui si svolgono tradizionalmente attività legate al pascolamento, denominate “Pratiche locali Tradizionali” (PLT), con riferimento a:

- a) “prati permanenti” - parcelle agricole con predominanza di copertura erbosa;
- b) “superfici tradizionalmente pascolate” - parcelle agricole nelle quali la copertura erbosa non è predominante.

L'ammissibilità delle superfici PLT è stata determinata dal carattere tradizionale del loro pascolamento e dal loro effettivo utilizzo tramite il pascolamento stesso

Articolo 2

Le superfici riportate come PLT di cui all'art. 1 risultano essere state sottoposte ad istruttoria e relativa validazione con rispettiva percentuale di ammissibilità (30% o 50%), in conformità alle direttive ed alla modalità previste dalla circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019.

Tra le superfici a prato permanente vengono comprese anche le “superfici tradizionalmente pascolate” considerando anche i terreni dove l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti ma che fanno parte di pratiche locali consolidate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento UE n. 639/2014. In quest'ultimo caso la percentuale di ammissibilità è stata elevata al 50% se sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee, tradizionalmente pascolate, che unitamente all'erba ed alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio, coprono oltre il 50% della superficie.

Articolo 3

Le superfici valutate come pratiche locali consolidate soddisfano i seguenti requisiti:

- a) Accessibili agli animali;
- b) Possono essere pascolate;

Articolo 4

Eventuali modifiche relative alle PLT valutate nella procedura di validazione effettuata e confermate con il presente provvedimento, per le quali saranno verificati gli

aggiornamenti anche sulle percentuali di tara a seguito di controlli in itinere, saranno comunicate ad AGEA previa emissione di opportuni provvedimenti regionali.

Articolo 5

Le aree censite nel layer PLT, sia preesistenti che a seguito di nuova proposta, dovranno essere sottoposte a controlli a campione per la verifica dell'effettiva condizione di PLT. In particolare un campione delle PLT di nuova definizione almeno pari al 5% delle superfici validate dovrà essere sottoposto a controlli in loco, mentre sul mantenimento annuale delle PLT dovrà essere effettuato un controllo pari al 3% delle PLT regionali inserite in un fascicolo aziendale validato. I campioni sui quali effettuare i controlli, sia di mantenimento che di nuova definizione, verranno eseguiti dopo preventiva estrazione da parte di Agea e successiva comunicazione alla Regione

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso via posta elettronica certificata per quanto di competenza ad AGEA e sarà anche allegato nell'apposita sezione del SIAN

Articolo 7

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, tutti gli elementi identificativi sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020 al seguente link <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>

Palermo, lì 31 marzo 2020

Il Dirigente del Servizio 1
(Maurizio Varagona)

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgsn. 39/1993 e ss.mm.ii.)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgsn. 39/1993 e ss.mm.ii.)

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
(On.le EDGARDO BANDIERA)

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgsn. 39/1993 e ss.mm.ii.)